

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA



Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve Banca Aletti & C. S.p.A. - Cap.Soc. € 121.163.538,96 i.v. - Sede Legale: Via Roncaglia 12 - 20146 Milano - Italia - Tel.39 02 43358001 - Fax 39 02 43358364 web: www.alettibank.it - Cod.Fisc. e Iscr. Reg. Imp: 00479730459 - Part. IVA: 10994160157 - Iscr. sez. D del Reg. Unico Intermed. Assic. e Riassic.: D000027139 - Codice ABI: 03102.1 - Albo Banche: n. 5383 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Appartenente al Gruppo Banco BPM e soggetto all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A. - Imposta di bollo assolta in modo virtuale,ove dovuta, Aut. Intendenza di Finanza di Milano N° 3/6746/92 del 27/06/1992.

_____, li _____

Egr. Sig./Gentile Sig.ra/Spett.le

Da A



Spett.le
BANCA ALETTI & C. S.P.A.

Le/Vi comunichiamo che, come da Sua/Vostra richiesta e subordinatamente all'accettazione da parte Sua/Vostra dei patti e delle condizioni di cui alla presente proposta, rendiamo operativi - presso di noi ed a nome Suo/Vostro o del/i nominativo/i da Lei/Voi indicato/i - il/i rapporto/i e/o il/i servizio/i di seguito specificato/i:

- Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente

regolato/i alle condizioni e norme generali e particolari relative al/i singolo/i rapporto/i e/o servizio/i di seguito riportate.

In caso di più rapporti e/o servizi contestualmente aperti, ciascuno di essi realizza una distinta operazione economica. Poiché detti rapporti e/o servizi non costituiscono tutti insieme componenti di un unico prodotto, le comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" saranno effettuate dalla Banca con riferimento al singolo rapporto e/o servizio con le modalità di invio pattuite, nella Sezione "Disposizioni e Norme", relativamente a ciascun rapporto/servizio contestualmente reso operativo.

I nostri rapporti, relativamente al/i rapporto/i e/o al/ai servizio/i di cui sopra, sono disciplinati, oltre che dalle norme relative al/i singolo/i rapporto/i e/o servizio/i, anche dalle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente" (il cui testo è pure di seguito riportato) e si svolgeranno in conformità alle specifiche informazioni e alle particolari istruzioni da Lei/Voi impartite, che saranno ritenute valide dalla scrivente Banca fino a Sua/Vostra diversa disposizione scritta, il tutto come meglio di seguito precisato, per il/i suddetto/i rapporto/i e/o servizio/i.

Agli effetti della normativa sulla trasparenza bancaria e della normativa di recepimento della disciplina europea sui servizi di pagamento, la qualifica rilevata riguardo alla Sua/Vostra posizione è quella di: _____. Nel rispetto delle norme vigenti, può/potete richiedere la variazione di tale qualifica.

Da pagina 5 a pagina 6 è riportata la Sezione **Sottoscrizioni**.

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Filiale di -
(G 230000 - 10.02/17)

DISPOSIZIONI E NORME

Dando seguito alle intese intercorse, riportiamo di seguito le Condizioni generali applicabili agli eventuali rapporti già accessi e/o che saranno formalizzati tra Lei/Voi e la scrivente Banca Aletti & C. S.p.A. di seguito la "banca", con esclusione di ogni effetto novativo per i rapporti eventualmente già in essere.

Con riferimento ai rapporti eventualmente esistenti ed a quelli che saranno in futuro formalizzati con la scrivente banca, è inteso che gli stessi sono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi, anche dalle seguenti Condizioni generali, nonché dagli usi contemplati dagli artt. 1, 8 e 9 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art.1176 cod.civ..

Art. 2 - Reclami - Mezzi di tutela stragiudiziale - Mediazione finalizzata alla conciliazione - Condizione di procedibilità

1. Nel caso in cui sorga un contrasto tra il Cliente e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione dei contratti relativi ai servizi prestati dalla Banca, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con una delle seguenti modalità:
 - a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
 - a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Aletti & C. S.p.A. - Funzione Reclami - presso Banco Popolare - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi;
 - a mezzo web, attraverso la Sezione "Contattaci" - "Reclami" del sito Internet della Banca;
 - a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: reclam@bancopopolare.it;
 - a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: reclamibancari@pec.bancobpm spa.it oppure reclamiinvestimenti@pec.bancobpm spa.it.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

La Banca è tenuta a rispondere:

- entro trenta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari;
 - entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di investimento;
 - entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi.
2. Se il Cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione di seguito descritte.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché contratti e servizi assicurativi (**ad eccezione delle polizze che costituiscono prodotti finanziari**), il Cliente potrà:

- rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (nel prosieguo anche TUB), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), qualora la pretesa abbia un valore non superiore a Euro 100.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal Cliente; può essere presentato per conto del Cliente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se il Cliente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it); oppure in alternativa:
 - attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 1, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Nel caso di contratti e servizi assicurativi (**ad eccezione delle polizze che costituiscono prodotti finanziari**), inoltre, il Cliente potrà in alternativa rivolgersi anche all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), consultando il sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami, nel quale si possono ottenere le informazioni e la modulistica necessaria.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto servizi ed attività di investimento il Cliente potrà alternativamente:

- rivolgersi ai sensi dell'art 2 comma 5-bis D.lgs 179/2007 all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito anche "ACF") istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, qualora la richiesta non abbia valore superiore a Euro 500.000, non siano pendenti anche su iniziative della Banca a cui il Cliente abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso è predisposto ed inviato all'ACF secondo le modalità rese note da quest'ultimo all'interno del proprio sito Internet. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui alla Delibera Consob 19602 sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo. **Il diritto del Cliente di rivolgersi all'ACF è sempre esercitabile anche qualora siano presenti nei contratti stipulati con la Banca clausole di rinuncia o clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale;** oppure in alternativa:
 - attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 1, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.
- 3. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
- 4. Il Cliente prende altresì atto che l'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, ha tra l'altro stabilito che chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad espere un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 179/2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993, per le materie ivi regolate. Tale disposizione di Legge ha efficacia sino al 21 settembre 2017, fatte naturalmente salve successive modificazioni normative.
- 5. In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo, i contraenti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. **Tuttavia, il Cliente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo"), rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presentando la relativa domanda di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il Cliente che rivesta la qualità di "consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.** Sia il procedimento di cui all'art. 128-bis TUB avanti l'Arbitro Bancario Finanziario, e il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 179/2007 dell'ACF assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, alla condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

6. Nel rispetto della libertà di scelta dell'Organismo, i contraenti - anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro Organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, nonché la facoltà di esperire il procedimento di cui al D.Lgs. n. 179 del 8 ottobre 2007 e cioè il ricorso all'ACF, qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art.1856 cod.civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1717 cod.civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti con il cliente.
4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art.1373 cod.civ., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima, fatta eccezione per quanto previsto all'art.2 comma 3 delle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento".

Art. 4 - Invio di corrispondenza alla banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, i mezzi di pagamento - ivi compresi i titoli di credito - nonché i documenti in genere, diretti o intestati alla banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno indirizzati al cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno indirizzati dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono vincolanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la banca

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto. Salvo diverso accordo scritto, vale come firma depositata da parte del cliente quella apposta dal medesimo in sede di sottoscrizione del contratto inerente ai relativi rapporti.
2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà alle stesse conferite.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà conferite alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e non siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria del cliente, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente alla formalizzazione del relativo contratto, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere formalizzata, in deroga all'art.1726 cod.civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà conferite deve essere formalizzata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con ogni valido effetto nei confronti della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che dovessero configurarsi, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogo diritto di disposizione si configura in capo agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitare congiuntamente il predetto diritto, nonché in capo al legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, al fine del valido ed efficace compimento degli atti inerenti al rapporto nei confronti della banca, sarà necessaria la volontà di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi sia stata comunicata alla banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a due volte i predetti crediti.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo formalizzate o costituite a favore della banca garantiranno anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ., la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - rispetto all'esecuzione della quale non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art.10, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 ("Codice del consumo"), salvo diverso specifico accordo scritto con il cliente stesso.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca, il cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art.1193, comma 1, cod.civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare - in deroga all'art.1193, comma 2, cod.civ. - i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni

1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere sono indicate in contratto, anche mediante rinvio ad appositi fogli allegati allo specifico contratto.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti con il cliente, nei contratti a tempo indeterminato la banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni; negli altri contratti di durata tale facoltà di modifica potrà avere ad oggetto unicamente condizioni, previste dal contratto, diverse dai tassi di interesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 e successive modificazioni.
3. Le modifiche unilaterali saranno comunicate al cliente con preavviso di due mesi e s'intenderanno approvate ove il cliente non receda dal contratto entro tale termine. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni in vigore, senza alcuna spesa aggiuntiva.
4. Qualora le modifiche unilaterali abbiano ad oggetto la prestazione di "servizi di pagamento" disciplinati dalle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento" ovvero le condizioni e le informazioni ad esso relative fornite al cliente ai sensi dell'articolo 126 quater comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, le stesse saranno comunicate al cliente, nel rispetto dell'articolo 126 sexies del medesimo Decreto nonché dell'articolo 15 delle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento", con preavviso di almeno due mesi e si riterranno accettate qualora il cliente non receda entro tale termine. L'eventuale recesso avverrà senza applicazione di spese o altri oneri.

Art. 14 - Comunicazioni od ordini non presentati direttamente dal cliente

1. In tutti i casi di comunicazioni od ordini non presentati direttamente dal cliente, alla banca incombe esclusivamente di verificare, sui documenti come pervenuti (a mezzo posta; tramite incaricati; via telefax; ecc.), la conformità delle firme con quelle depositate dal cliente o dai nominativi autorizzati a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese

1. Gli oneri fiscali che la banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il cliente sono a carico dello stesso.
2. Sono pure ad esclusivo carico del cliente le spese che la banca avesse a sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti su somme, strumenti finanziari e/o valori depositati.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Art. 16 - Legge applicabile

1. I rapporti con la clientela sono regolati, salvo diverso accordo scritto, dalla legge italiana.

Art. 17 - Foro competente [clausola non operante nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 ("Codice del consumo")]

1. Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti.
2. Sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Fine Contratto "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente"

SOTTOSCRIZIONI

Se siete d'accordo con quanto sopra, La/Vi preghiamo di volerci restituire l'unita copia della presente da Lei/Voi sottoscritta, come da testo di seguito riportato, in segno di accettazione del contenuto della presente, delle relative clausole soggette a Sua/Vostra specifica approvazione e con le dichiarazioni pure ivi previste.

Distinti saluti.

BANCA ALETTI & C. S.P.A.

Spett.le

BANCA ALETTI & C. S.P.A.

HO/ABBIAMO ricevuto la Vostra proposta dianzi riportata che di seguito sottoscrivo/sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

Dichiaro/Dichiariamo che:

- HO/ABBIAMO richiesto una copia completa del testo del presente contratto idonea per la stipula prima della sua conclusione e conseguentemente la Banca ci ha consegnato gratuitamente copia dello stesso testo contrattuale idoneo per la stipula ai fini di una previa ponderata valutazione del relativo contenuto;
 - NON HO/NON ABBIAMO inteso avvalermi/ci del diritto di richiedere ed ottenere gratuitamente una copia completa del testo del presente contratto idoneo per la stipula prima della sua conclusione;
- la presente unitamente ai documenti allegati alla stessa è stata da me/noi firmata dopo l'apposizione del "sigillo di garanzia", che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità.

Data

Indirizzo

Cognome, Nome, luogo e data di nascita o Ragione Sociale:

Firme:

(La Sezione **Sottoscrizioni** segue a pagina successiva.)

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

"Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente":

- **Art. 2 (reclami, mezzi di tutela stragiudiziale, mediazione finalizzata alla conciliazione, condizione di procedibilità);**
- **Art. 8, commi 2, 4 e 5 (revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza);**
- **Art. 10 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie);**
- **Art. 11 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari);**
- **Art. 13, commi 2 e 4 (modifica delle condizioni);**
- **Art. 14 (modalità di verifica di comunicazioni ed ordini);**

- **Art. 17 (foro competente) [clausola non operante nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del consumo")].**

Firma/e:

Dichiaro/Dichiariamo che ho/abbiamo ricevuto una copia del presente contratto concluso tra lo scrivente/gli scriventi e la Banca, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati.

Firma/e:

Visto per l'autenticità
delle firme

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA



Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve Banca Aletti & C. S.p.A. - Cap.Soc. € 121.163.538,96 i.v. - Sede Legale: Via Roncaglia 12 - 20146 Milano - Italia - Tel.39 02 43358001 - Fax 39 02 43358364 web: www.alettibank.it - Cod.Fisc. e Iscr. Reg. Imp: 00479730459 - Part. IVA: 10994160157 - Iscr. sez. D del Reg. Unico Intermed. Assic. e Riassic.: D000027139 - Codice ABI: 03102.1 - Albo Banche: n. 5383 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Appartenente al Gruppo Banco BPM e soggetto all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A. - Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Intendenza di Finanza di Milano N° 3/6746/92 del 27/06/1992.

_____, li _____

Egr.Sig./Gentil Sig.ra/Spett.le

A Da

Spett.le

BANCA ALETTI & C. S.P.A.



Le/Vi comunichiamo che, come da Sua/Vostra richiesta e subordinatamente all'accettazione da parte Sua/Vostra dei patti e delle condizioni di cui alla presente proposta, rendiamo operativi - presso di noi ed a nome Suo/Vostro o del/i nominativo/i da Lei/Voi indicato/i - il/i rapporto/i e/o il/i servizio/i di seguito specificato/i:

- Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente

regolato/i alle condizioni e norme generali e particolari relative al/i singolo/i rapporto/i e/o servizio/i di seguito riportate.

In caso di più rapporti e/o servizi contestualmente aperti, ciascuno di essi realizza una distinta operazione economica. Poiché detti rapporti e/o servizi non costituiscono tutti insieme componenti di un unico prodotto, le comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" saranno effettuate dalla Banca con riferimento al singolo rapporto e/o servizio con le modalità di invio pattuite, nella Sezione "Disposizioni e Norme", relativamente a ciascun rapporto/servizio contestualmente reso operativo.

I nostri rapporti, relativamente al/i rapporto/i e/o al/ai servizio/i di cui sopra, sono disciplinati, oltre che dalle norme relative al/i singolo/i rapporto/i e/o servizio/i, anche dalle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente" (il cui testo è pure di seguito riportato) e si svolgeranno in conformità alle specifiche informazioni e alle particolari istruzioni da Lei/Voi impartite, che saranno ritenute valide dalla scrivente Banca fino a Sua/Vostra diversa disposizione scritta, il tutto come meglio di seguito precisato, per il/i suddetto/i rapporto/i e/o servizio/i.

Agli effetti della normativa sulla trasparenza bancaria e della normativa di recepimento della disciplina europea sui servizi di pagamento, la qualifica rilevata riguardo alla Sua/Vostra posizione è quella di: _____. Nel rispetto delle norme vigenti, può/potete richiedere la variazione di tale qualifica.

Da pagina 5 a pagina 6 è riportata la Sezione **Sottoscrizioni**.

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Filiale di -
(G 230000 - 10.02/17)

DISPOSIZIONI E NORME

Dando seguito alle intese intercorse, riportiamo di seguito le Condizioni generali applicabili agli eventuali rapporti già accessi e/o che saranno formalizzati tra Lei/Voi e la scrivente Banca Aletti & C. S.p.A. di seguito la "banca", con esclusione di ogni effetto novativo per i rapporti eventualmente già in essere.

Con riferimento ai rapporti eventualmente esistenti ed a quelli che saranno in futuro formalizzati con la scrivente banca, è inteso che gli stessi sono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi, anche dalle seguenti Condizioni generali, nonché dagli usi contemplati dagli artt. 1, 8 e 9 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art.1176 cod.civ..

Art. 2 - Reclami - Mezzi di tutela stragiudiziale - Mediazione finalizzata alla conciliazione - Condizione di procedibilità

1. Nel caso in cui sorga un contrasto tra il Cliente e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione dei contratti relativi ai servizi prestatati dalla Banca, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con una delle seguenti modalità:
 - a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
 - a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Aletti & C. S.p.A. - Funzione Reclami - presso Banco Popolare - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi;
 - a mezzo web, attraverso la Sezione "Contattaci" - "Reclami" del sito Internet della Banca;
 - a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: reclam@bancopopolare.it;
 - a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: reclamibancari@pec.bancobpm spa.it oppure reclamiinvestimenti@pec.bancobpm spa.it.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

La Banca è tenuta a rispondere:

- entro trenta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari;
 - entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di investimento;
 - entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi.
2. Se il Cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione di seguito descritte.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché contratti e servizi assicurativi (**ad eccezione delle polizze che costituiscono prodotti finanziari**), il Cliente potrà:

- rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (nel prosieguo anche TUB), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), qualora la pretesa abbia un valore non superiore a Euro 100.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal Cliente; può essere presentato per conto del Cliente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se il Cliente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it); oppure in alternativa:
 - attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 1, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Nel caso di contratti e servizi assicurativi (**ad eccezione delle polizze che costituiscono prodotti finanziari**), inoltre, il Cliente potrà in alternativa rivolgersi anche all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), consultando il sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami, nel quale si possono ottenere le informazioni e la modulistica necessaria.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto servizi ed attività di investimento il Cliente potrà alternativamente:

- rivolgersi ai sensi dell'art 2 comma 5-bis D.lgs 179/2007 all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito anche "ACF") istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, qualora la richiesta non abbia valore superiore a Euro 500.000, non siano pendenti anche su iniziative della Banca a cui il Cliente abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso è predisposto ed inviato all'ACF secondo le modalità rese note da quest'ultimo all'interno del proprio sito Internet. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui alla Delibera Consob 19602 sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo. **Il diritto del Cliente di rivolgersi all'ACF è sempre esercitabile anche qualora siano presenti nei contratti stipulati con la Banca clausole di rinuncia o clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale;** oppure in alternativa:
 - attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 1, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.
3. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
4. Il Cliente prende altresì atto che l'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, ha tra l'altro stabilito che chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad espere un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 179/2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993, per le materie ivi regolate. Tale disposizione di Legge ha efficacia sino al 21 settembre 2017, fatte naturalmente salve successive modificazioni normative.
5. In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo, i contraenti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. **Tuttavia, il Cliente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo"), rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presentando la relativa domanda di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il Cliente che rivesta la qualità di "consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.** Sia il procedimento di cui all'art. 128-bis TUB avanti l'Arbitro Bancario Finanziario, e il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 179/2007 dell'ACF assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, alla condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

6. Nel rispetto della libertà di scelta dell'Organismo, i contraenti - anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro Organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, nonché la facoltà di esperire il procedimento di cui al D.Lgs. n. 179 del 8 ottobre 2007 e cioè il ricorso all'ACF, qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art.1856 cod.civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1717 cod.civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti con il cliente.
4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art.1373 cod.civ., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima, fatta eccezione per quanto previsto all'art.2 comma 3 delle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento".

Art. 4 - Invio di corrispondenza alla banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, i mezzi di pagamento - ivi compresi i titoli di credito - nonché i documenti in genere, diretti o intestati alla banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno indirizzati al cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno indirizzati dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono vincolanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la banca

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto. Salvo diverso accordo scritto, vale come firma depositata da parte del cliente quella apposta dal medesimo in sede di sottoscrizione del contratto inerente ai relativi rapporti.
2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà alle stesse conferite.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà conferite alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e non siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria del cliente, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente alla formalizzazione del relativo contratto, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere formalizzata, in deroga all'art.1726 cod.civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà conferite deve essere formalizzata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con ogni valido effetto nei confronti della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che dovessero configurarsi, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogo diritto di disposizione si configura in capo agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitare congiuntamente il predetto diritto, nonché in capo al legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, al fine del valido ed efficace compimento degli atti inerenti al rapporto nei confronti della banca, sarà necessaria la volontà di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi sia stata comunicata alla banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a due volte i predetti crediti.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo formalizzate o costituite a favore della banca garantiranno anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ., la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - rispetto all'esecuzione della quale non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art.10, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 ("Codice del consumo"), salvo diverso specifico accordo scritto con il cliente stesso.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca, il cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art.1193, comma 1, cod.civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare - in deroga all'art.1193, comma 2, cod.civ. - i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni

1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere sono indicate in contratto, anche mediante rinvio ad appositi fogli allegati allo specifico contratto.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti con il cliente, nei contratti a tempo indeterminato la banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni; negli altri contratti di durata tale facoltà di modifica potrà avere ad oggetto unicamente condizioni, previste dal contratto, diverse dai tassi di interesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 e successive modificazioni.
3. Le modifiche unilaterali saranno comunicate al cliente con preavviso di due mesi e s'intenderanno approvate ove il cliente non receda dal contratto entro tale termine. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni in vigore, senza alcuna spesa aggiuntiva.
4. Qualora le modifiche unilaterali abbiano ad oggetto la prestazione di "servizi di pagamento" disciplinati dalle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento" ovvero le condizioni e le informazioni ad esso relative fornite al cliente ai sensi dell'articolo 126 quater comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, le stesse saranno comunicate al cliente, nel rispetto dell'articolo 126 sexies del medesimo Decreto nonché dell'articolo 15 delle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento", con preavviso di almeno due mesi e si riterranno accettate qualora il cliente non receda entro tale termine. L'eventuale recesso avverrà senza applicazione di spese o altri oneri.

Art. 14 - Comunicazioni od ordini non presentati direttamente dal cliente

1. In tutti i casi di comunicazioni od ordini non presentati direttamente dal cliente, alla banca incombe esclusivamente di verificare, sui documenti come pervenuti (a mezzo posta; tramite incaricati; via telefax; ecc.), la conformità delle firme con quelle depositate dal cliente o dai nominativi autorizzati a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese

1. Gli oneri fiscali che la banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il cliente sono a carico dello stesso.
2. Sono pure ad esclusivo carico del cliente le spese che la banca avesse a sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti su somme, strumenti finanziari e/o valori depositati.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Art. 16 - Legge applicabile

1. I rapporti con la clientela sono regolati, salvo diverso accordo scritto, dalla legge italiana.

Art. 17 - Foro competente [clausola non operante nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 ("Codice del consumo")]

1. Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti.
2. Sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Fine Contratto "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente"

SOTTOSCRIZIONI

Se siete d'accordo con quanto sopra, La/Vi preghiamo di volerci restituire l'unita copia della presente da Lei/Voi sottoscritta, come da testo di seguito riportato, in segno di accettazione del contenuto della presente, delle relative clausole soggette a Sua/Vostra specifica approvazione e con le dichiarazioni pure ivi previste.

Distinti saluti.

BANCA ALETTI & C. S.P.A.

Spett.le

BANCA ALETTI & C. S.P.A.

HO/ABBIAMO ricevuto la Vostra proposta dianzi riportata che di seguito sottoscrivo/sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

Dichiaro/Dichiariamo che:

- HO/ABBIAMO richiesto una copia completa del testo del presente contratto idonea per la stipula prima della sua conclusione e conseguentemente la Banca ci ha consegnato gratuitamente copia dello stesso testo contrattuale idoneo per la stipula ai fini di una previa ponderata valutazione del relativo contenuto;
 - NON HO/NON ABBIAMO inteso avvalermi/ci del diritto di richiedere ed ottenere gratuitamente una copia completa del testo del presente contratto idoneo per la stipula prima della sua conclusione;
- la presente unitamente ai documenti allegati alla stessa è stata da me/noi firmata dopo l'apposizione del "sigillo di garanzia", che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità.

Data

Indirizzo

Cognome, Nome, luogo e data di nascita o Ragione Sociale:

Firme:

(La Sezione **Sottoscrizioni** segue a pagina successiva.)

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

"Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente":

- **Art. 2 (reclami, mezzi di tutela stragiudiziale, mediazione finalizzata alla conciliazione, condizione di procedibilità);**
- **Art. 8, commi 2, 4 e 5 (revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza);**
- **Art. 10 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie);**
- **Art. 11 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari);**
- **Art. 13, commi 2 e 4 (modifica delle condizioni);**
- **Art. 14 (modalità di verifica di comunicazioni ed ordini);**

- **Art. 17 (foro competente) [clausola non operante nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del consumo")].**

Firma/e:

Dichiaro/Dichiariamo che ho/abbiamo ricevuto una copia del presente contratto concluso tra lo scrivente/gli scriventi e la Banca, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati.

Firma/e: